SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 ottobre 2007, n. **160.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b)*, capoverso 2*-bis*, primo periodo, le parole:* «i primi tre anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «il primo anno»;

al comma 3, lettera a)*, capoverso 1*-bis*, la parola:* «quattro» *è sostituita dalla seguente:* «cinque».

All'articolo 3, comma 1, lettera c)*, capoverso 9, secondo periodo, le parole:* «da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI» *sono sostituite dalle seguenti:* «da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo). — 1.* All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7-bis*. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400";

b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-*bis*,"».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a)*, capoverso 2:*

alla lettera a)*, le parole:* «e l'arresto fino a un mese» *sono soppresse;*

alla lettera b)*, il secondo periodo è soppresso;*

alla lettera c)*, il secondo periodo è soppresso;*

al comma 1, lettera c)*, capoverso 7, terzo periodo, le parole:* «Dalla violazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dalle violazioni»;

al comma 2, lettera a)*, capoverso 1, il secondo periodo è soppresso.*

All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: «di somministrazione di bevande alcoliche,» *sono inserite le seguenti:* «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis (Fondo contro l'incidentalità notturna). — 1.* È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6-*ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie). — 1.* Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecu-

niarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1772):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dei trasporti (BIANCHI) il 4 agosto 2007.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 7 settembre 2007 con parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 e 18 settembre 2007.

Esaminato dalla 8ª commissione il 12 settembre 2007.

Esaminato in aula il 12 e 18 settembre 2007 ed approvato il 19 settembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3044):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente il 19 settembre 2007 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 20 e 25 settembre 2007.

Esaminato in aula il 25 e 26 settembre 2007 ed approvato con modificazioni il 27 settembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1772/B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente, il 28 settembre 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16.

07G0177

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2007.

Inserimento in elenco e nomina del Commissario straordinario e dei sub-commissari, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'opera riguardante i lavori di costruzione del «Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1998, n. 68, recante i criteri per la determinazione dei compensi ai commissari straordinari nominati per l'accelerazione dei lavori e delle opere ai quali lo Stato contribuisce;

Viste le note del 7 e 21 giugno 2007 con le quali il vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività culturali - on.le Francesco Rutelli - ha rappresentato la necessità di provvedere al commissariamento dell'opera riguardante i lavori di costruzione del «Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia» al fine di meglio realizzare il coordinamento delle amministrazioni firmatarie del Protocollo di intesa del 9 maggio 2007 e di garantire al contempo, il più efficace e celere conseguimento dei risultati;

Vista la relazione tecnica allegata alla suddetta nota del 21giugno 2007 con la quale si illustrano più in dettaglio le ragioni tecniche in ordine alla necessità di commissariamento della predetta opera;

Ritenuto, opportuno procedere, all'inserimento dell'opera stessa negli elenchi delle opere di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Ritenuto, opportuno altresì, procedere contestualmente alla nomina dell'ing. Antonio Maffey quale commissario straordinario e alla nomina di due sub-commissari nelle persone del dott. Raffaele Pace, esperto nelle procedure giuridico-amministrative e dirigente dei ruoli del comune di Venezia, e del dott. ing. Fabio De Santis, esperto nelle procedure tecniche di gestione degli appalti pubblici e dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare l'immediata operatività e la celere definizione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi afferenti l'opera in questione;

Su proposta del vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività culturali - on.le Francesco Rutelli - di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. È inserita negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 l'opera riguardante i lavori di costruzione del «Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia».

Art. 2.

1. L'ing. Antonio Maffey è nominato commissario straordinario per la predetta opera.

2. Il dott. Raffaele Pace e l'ing. Fabio De Santis sono nominati sub-commissari.

Art. 3.

1. Nell'espletamento dei compiti demandatigli il commissario straordinario opera in raccordo e con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - al fine di garantire la coerenza delle missioni istituzionali individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile e 15 giugno 2007.

2. Quanto agli allestimenti funzionali degli spazi strettamente riservati alle funzioni tecniche connesse alle rappresentazioni cinematografiche il commissario straordinario agirà in sintonia con la Direzione generale del cinema del Ministero dei beni e le attività culturali.

Roma, 13 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il vice Presidente del Consiglio e Ministro per i beni e le attività culturali
RUTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 321

07A08273

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.169 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 2007, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º febbraio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º febbraio 2018, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 27 agosto 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 agosto 2007.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 27 agosto 2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 agosto 2007 entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 27 agosto 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 agosto 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º ottobre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º ottobre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 agosto 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08409

DECRETO 24 settembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.169 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 luglio e 27 agosto 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 luglio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 luglio 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 luglio 2007, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 luglio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 luglio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del medesimo giorno 28 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2010, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 luglio 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08410

DECRETO 24 settembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autoriz-

zato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.169 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 25 luglio e 27 agosto 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 24 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2007.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 aprile 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08411

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «La Terza Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 28 giugno 2006 relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Terza Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 25 marzo 1972 con atto a rogito del notaio dott. Romano Luigi in Nettuno - n. REA n. 375156, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970 e residente a Roma in via G. Keplero n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08359

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI - PRA di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per le intere giornate del 5, 6 e 7 settembre 2007, per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure informatiche, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI PRA di Perugia.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nelle intere giornate del 5, 6 e 7 settembre 2007, per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure informatiche, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia, con nota prot. n. 1188 del 10 settembre 2007, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia con nota del 13 settembre 2007, prot. n. 3936, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale ACI PRA di Perugia.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 settembre 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A08324

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 9452 del 6 settembre 2007 dell'"Ufficio provinciale di Avellino, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del Servizio all'utenza di pubblicità immobiliare nel giorno 5 settembre 2007 dalle ore 10,45 alle ore 13;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi ad un guasto tecnico alla rete elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 696 del 12 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio all'utenza di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Avellino nel giorno 5 settembre 2007 dalle ore 10,45 alla ore 13.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 settembre 2007

Il direttore regionale: LIBUTTI

07A08360

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 settembre 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo per una nuova indicazione terapeutica del medicinale Sutent (sunitinib) «Trattamento del carcinoma renale avanzato e/o metastatico (MRCC)». (Determinazione/C n. 157/2007).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo per la nuova indicazione terapeutica;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 luglio 2007;

Vista la deliberazione n. 23 del 31 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUTENT (sunitinib) nella nuova indicazione terapeutica «Trattamento del carcinoma renale avanzato e/o metastatico (MRCC)» è rimborsato come segue:

Confezione: 30 capsule da 25 mg;

A.I.C. n. 037192010/E (in base 10), 13H0BB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2.925,30 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.827,92 euro.

Confezione: 30 capsule da 12,5 mg;

A.I.C. n. 037192022/E (in base 10), 13H0BQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.462,50 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2.413,71 euro.

Confezione: 30 capsule da 50 mg;

A.I.C. n. 037192034/E (in base 10), 13H0C2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5.850,60 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9.655,83 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovrà inviare all'AIFA, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate sul sito:

http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito:

http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08243

DETERMINAZIONE 17 settembre 2007.

Classificazione del medicinale «Simvastatina Doc Generici» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Doc Generici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Doc Generici»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'11 luglio 2007;

Vista la deliberazione n. 23 del 31 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA DOC GENERICI (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037340027/M (in base 10), 13MJVV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 13»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,72 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08244

DETERMINAZIONE 17 settembre 2007.

Classificazione del medicinale «Simvastatina Ranbaxy» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Ranbaxy Italia S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Ranbaxy»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'8/9 maggio 2007;

Vista la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA RANBAXY (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037134448/M (in base 10), 13F83J (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 13»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,72 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08245

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2007.

Autorizzazione di InChiaro Assicurazioni S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2548).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 26 marzo 2007, modificata in data 13 luglio 2007, con la quale InChiaro Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 25, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 13 settembre 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da InChiaro Assicurazioni s.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 20 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

InChiaro Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 25, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 20 settembre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A08412

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007)**, coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di guida senza patente

1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 116 *(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)*. — 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-*bis*. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-*bis*.

1-*quater*. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;

1-*quinquies*. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per

il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-*bis*.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera *d)*, numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-*bis*. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis* possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art. 208, comma 2, lettera *c)*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

13-*bis*. I conducenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-*bis* sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.

14. (Soppresso).

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

16. (Abrogato).

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per *il primo anno* dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di

cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-*bis*»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

2. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 117 e 170 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:

«Art. 117 *(Limitazioni nella guida)*. — *1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.*

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi *1, 2* e *2-bis*. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 148 a euro 594*. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 170 *(Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote)*. — 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di velocità dei veicoli

1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida *da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il*

provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-*bis*. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-*bis* sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-*bis* e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-*bis* del citato art. 179.»;

e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-*bis*, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

«*Norma violata*	*Punti*
Art. 142, comma 8	2
comma 9	10»

sono sostituite dalle seguenti:

Norma violata	*Punti*
Art. 142, comma 8	5
commi 9 e 9-bis	10».

3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 142, del citato decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente legge:

«Art. 142 *(Limiti di velocità)*. — 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere *h)*, *i)* e *l)* dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere *c)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, *anche per il calcolo della velocità media di percor-*

renza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

*11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-*bis *sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere* b), e), f), g), h), i) *e* l) *le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-*bis *e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-*bis *del citato art. 179.*

*12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-*bis*, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».*

— Si riporta il testo della tabella allegata all'art. 126-*bis* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:

«Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-*bis*

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	*Comma 8*	*5*
	*Commi 9 e 9-*bis	*10*
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere *d)*, *g)* e *h)*	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-*bis*	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	*Commi 3 e 3-*bis	*5*
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1

Norma violata		Punti
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera *a)*	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera *b)*	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere *c)* e *d)*	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2-*bis*	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.».

Art. 3-bis.

Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo.

1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. *È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.»;*

b) *al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 157, del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente legge:

«Art. 157 *(Arresto, fermata e sosta dei veicoli)*. — 1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.

8. *Fatto salvo quanto disposto dal comma 7*-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-*bis*. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

«*Norma violata*	*Punti*
Art. 173, comma 3	5»

sono sostituite dalle seguenti:

«*Norma violata*	*Punti*
Art. 173, commi 3 e 3-bis	5».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente legge:

«Art. 173 *(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)*. — 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

— Per il testo della tabella allegata all'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 285/1992, si vedano i riferimenti normativi all'art. 3.

Art. 5.

Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.

1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

2-*bis*. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-*ter*. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-*quater*. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-*bis* dell'art. 187.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. *Dalle violazioni* conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-*bis*»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».

2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

1-*bis*. Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-*ter*. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-*quater*.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.»;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 186 e 187 del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dal presente decreto:

«Art. 186 *(Guida sotto l'influenza dell'alcool)*. — 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) *con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;*

b) *con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;*

c) *con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.*

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

*2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-*bis *si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.*

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. *Si applicano le disposizioni del comma 5-*bis *dell'art. 187.*

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi *dei commi 2 e 2-*bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

*9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.*».

«Art. 187 *(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). — 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.*

*1-*bis. *Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.*

*1-*ter. *Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-*quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art. 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

*5-*bis. *Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.*

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. *(Abrogato).*

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119.».

Art. 6.

Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti:«, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, *devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre* devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente legge:

«Art. 230 *(Educazione stradale)*. — 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, *con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.*

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.».

Art. 6-bis.

Fondo contro l'incidentalità notturna

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 141, del citato decreto legislativo n. 285/1992, così recita:

«Art. 141 *(Velocità)*. — 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-*bis* e 9-*ter*, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».

— Per il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti all'art. 3.

— Per il testo degli articoli 186 e 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.

— Il testo del comma 1036, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.».

Art. 6-ter.

Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.

Art. 7.

Norme di coordinamento

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A08534

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 settembre 2007

Dollaro USA	1,4127
Yen	162,93
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,590
Corona danese	7,4560
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,70050
Fiorino ungherese	250,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7060
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7763
Nuovo leu romeno	3,3801
Corona svedese	9,2095
Corona slovacca	34,083
Franco svizzero	1,6527
Corona islandese	87,87
Corona norvegese	7,7710
Kuna croata	7,2871
Rublo russo	35,2850
Nuova lira turca	1,7212
Dollaro australiano	1,6153
Dollaro canadese	1,4208
Yuan cinese	10,6164
Dollaro di Hong Kong	10,9730
Rupia indonesiana	12941,74
Won sudcoreano	1301,17
Ringgit malese	4,8406
Dollaro neozelandese	1,8995
Peso filippino	63,875
Dollaro di Singapore	2,1153
Baht tailandese	44,990
Rand sudafricano	9,8258

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08502

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Malarone»

Estratto determinazione n. 596 del 17 settembre 2007

Medicinale: MALARONE.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A., via A. Fleming n. 2 - Verona.

Confezione: bambini 62.5 mg/25 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n 033299037/M (in base 10) 0ZS6LX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film, rotonde, biconvesse, di colore rosa con inciso su un lato GX CG7.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: atovaquone 62,5 mg, proguanile cloridrato 25 mg;

eccipienti:

nucleo: polossamero 188, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, povidone K 30, sodio amido glicolato (Tipo A), magnesio stearato;

rivestimento: metilidrossipropilcellulosa titanio biossido E171, ossido di ferro rosso E172, macrogol 400, polietilenglicole 8000.

Produzione: GlaxoSmithKline Inc, Mississauga, Ontario - Canada.

Controllo finale: Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG Bad Oldesloe - Germania.

Indicazioni terapeutiche: malarone bambini è un'associazione a dose fissa di atovaquone e proguanile cloridrato, con attività schizonticida ematica e con attività contro gli schizonti epatici di Plasmodium falciparum.

È indicato per:

profilassi della malaria da Plasmodium falciparum in soggetti di peso pari a 11-40 kg;

trattamento della malaria acuta, complicata da Plamodium falciparum in bambini di peso $\geq$ 5 kg e $<$ 11 kg.

Per il trattamento della malaria in fase acuta non complicata da Plasmodium falciparum in soggetti di peso pari a 11-40 kg occorre fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di Malarone.

Malarone bambini può essere efficace contro il Plasmodium falciparum resistente ad altri agenti antimalarici. Di conseguenza, Malarone bambini può essere particolarmente adatto per la profilassi e nel trattamento contro le infezioni da Plasmodium falciparum in quelle aree dove tale specie è notoriamente resistente ad uno o più degli altri agenti antimalarici e anche per il trattamento di pazienti che sono stati infettati da Plasmodium falciparum nelle stesse aree.

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali e le informazioni locali sulla prevalenza delle resistenze ai farmaci antimalarici. Le linee guida ufficiali includono generalmente quelle pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità e le linee guida delle autorità sanitarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: bambini 62.5 mg/25 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n 033299037/M (in base 10) 0ZS6LX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prograf»

Estratto provvedimento UPC/II/3212 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: PROGRAF.

Confezioni:

A.I.C. n. 029485012 - «1 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485048 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485051 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 029485063 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029485075 - «1 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 029485087 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule;

A.I.C. n. 029485099 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485101 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 029485113 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0165/001-004/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del modulo 3 e conseguenti modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daparox»

Estratto provvedimento UPC/II/3213 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: DAPAROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035444013/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444025/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444037/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444049/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444052/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444064/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444076/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444088/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444090/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444102/M - 60 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444114/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444126/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444138/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444140/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444153/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444165/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444177/M - 56 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444189/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Synthon BV.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0240/001/II/025, DK/H/0240/001/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 6.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A08290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xalatan»

Estratto provvedimento UPC/II/3214 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: XALATAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033219015/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml;

A.I.C. n. 033219027/M - 3 flaconi gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0179/001/II/053, UK/H/0179/001/II/054, UK/H/0179/001/R02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina Merck Generics»

Estratto provvedimento UPC/II/3215 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA MERCK GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 037219058/M - «250 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219060/M - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219072/M - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219084/M - «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219096/M - «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219108/M - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219110/M - «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219122/M - «250 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219134/M - «250 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219146/M - «250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219159/M - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219161/M - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219173/M - «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219185/M - «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219197/M - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219209/M - «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219211/M - «250 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219223/M - «250 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219235/M - «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVDC/P VC/AL;

A.I.C. n. 037219247/M - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219250/M - «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219262/M - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219274/M - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219286/M - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219298/M - «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219300/M - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219312/M - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219324/M - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219336/M - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219348/M - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219351/M - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219363/M - «500 MG compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219375/M - «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219387/M - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219399/M - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219401/M - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219413/M - «750 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVDC/P VC/AL;

A.I.C. n. 037219425/M - «750 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219437/M - «750 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219449/M - «750 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219452/M - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVDC/P VC/AL;

A.I.C. n. 037219464/M - «750 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219476/M - «750 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219488/M - «750 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219490/M - «750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219502/M - «750 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 037219514/M - «750 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219526/M - «750 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219538/M - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219540/M - «750 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219553/M - «750 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219565/M - «750 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219577/M - «750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037219589/M - «750 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0238/002-004/II/013, SE/H/0238/002-004/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.5 e 5.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina TAD»

Estratto provvedimento UPC/II/3216 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: SERTRALINA TAD.

Confezioni:

A.I.C. n. 036778013/M - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778025/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778037/M - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778049/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778052/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778064/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778076/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778088/M - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778090/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778102/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778144/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - unit dose;

A.I.C. n. 036778126/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - unit dose;

A.I.C. n. 036778138/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - unit dose;

A.I.C. n. 036778140/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - unit dose;

A.I.C. n. 036778153/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - unit dose;

A.I.C. n. 036778165/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036778177/M - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036778189/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Tad Pharma Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0431/001/II/019.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina Winthrop»

Estratto provvedimento UPC/II/3217 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: SERTRALINA WINTHROP.

Confezioni:

A.I.C. n. 036861019/M - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861021/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861033/M - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861045/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861058/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861060/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861072/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861084/M - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861096/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861108/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861110/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861122/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861134/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861146/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861159/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861161/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036861173/M - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036861185/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036861197/M - «100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861209/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861211/M - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861223/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861235/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861247/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861250/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861262/M - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861274/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861286/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861298/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861300/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861312/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861324/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861336/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036861348/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036861351/M - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036861363/M - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0437/001-002/II/013.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3 e 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina Ratiopharm»

Estratto provvedimento UPC/II/3218 dell'11 settembre 2007

Specialità medicinale: SERTRALINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 036753010/M - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753022/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753034/M - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753046/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753059/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753061/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753073/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753085/M - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753097/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753109/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753111/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753123/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753135/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753147/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753150/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753162/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036753174/M - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036753186/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036753198/M - «100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753200/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753212/M - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753224/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753236/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753248/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753251/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753263/M - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753275/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753287/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036753299/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753301/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753313/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753325/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753337/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036753349/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036753352/M - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036753364/M - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

Titolare A.I.C.: Ratiopharma GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0439/001-002/II/015.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina Arrow»

Estratto provvedimento UPC/II/3228 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: TAMSULOSINA ARROW.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: HU/H/0108/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento del batch size del prodotto finito a 720.000 capsule.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08288

Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Keppra»

Si comunica che la commissione tecnico-scientifica nella seduta del 12 giugno 2007 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica, alla medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, del medicinale con procedura centralizzata di seguito indicata:

Medicinale: KEPPRA.

Nuova indicazione terapeutica: «Keppra» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria in pazienti a partire dai sedici anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

07A08246

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Con la determinazione n. aRM - 121/2007-542 del 31 agosto 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: SALMETEDUR:

confezione: n. 027892114;

descrizione: «50 mcg polvere per inalazione» 1 inalatore diskus da 28 dosi;

confezione: n. 027892102;

descrizione: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni.

Farmaco: FLUSPIRAL:

confezione: n. 028675369;

descrizione: «2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules;

confezione: n. 028675357;

descrizione: «500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules;

confezione: n. 028675332;

descrizione: «250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni;

confezione: n. 028675318;

descrizione: «125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni;

confezione: n. 028675306;

descrizione: «2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules;

confezione: n. 028675256;

descrizione: «50 mcg polvere per inalazione» strip 60 dosi;

confezione: n. 028675243;

descrizione: «500 mcg polvere per inalazione» strip 28 dosi;

confezione: n. 028675231;

descrizione: «250 mcg polvere per inalazione» strip 28 dosi;

confezione: n. 028675229;

descrizione: «100 mcg polvere per inalazione» strip 28 dosi;

confezione: n. 028675217;

descrizione: «50 mcg polvere per inalazione» strip 28 dosi;

confezione: n. 028675092;

descrizione: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

Con la determinazione n. aRM - 127/2007-2818 dell'11 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mayne pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: ATROPINA SOLFATO MAYNE PHARMA:

confezione: n. 030052043;

descrizione: 100 fiale 0,5 mg/1 ml;

confezione: n. 030052031;

descrizione: 50 fiale 0,5 mg/1 ml;

confezione: n. 030052029;

descrizione: 5 fiale 0,5 mg/1 ml;

confezione: n. 030052017;

descrizione: fiala 0,5 mg/1 ml.

Farmaco: LIDOCAINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA:
confezione: n. 030066031;
descrizione: «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 100 fiale;
confezione: n. 030066029;
descrizione: «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;
confezione: n. 030066017;
descrizione: «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Farmaco: POLIPIROX:
confezione: n. 025118074;
descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml;
confezione: n. 025118047;
descrizione: 10 supposte 20 mg;
confezione: n. 025118035;
descrizione: 30 capsule 20 mg.

07A08336 - 07A08335

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eutron»

Con la determinazione n. aRM - 126/2007-939 dell'11 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Robin S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: EUTROM:
confezione: n. 028095091;
descrizione: «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml;
confezione: n. 028095089;
descrizione: «2 mg compresse» 5 compresse;
confezione: n. 028095077;
descrizione: «2 mg compressa» 1 compressa;
confezione: n. 028095065;
descrizione: «1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso;
confezione: n. 028095053;
descrizione: «3 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso endovenoso;
confezione: n. 028095040;
descrizione: «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 siringhe per uso intramuscolare;
confezione: n. 028095038;
descrizione: «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso intramuscolare;
confezione: n. 028095026;
descrizione: «1 mg compresse» 10 compresse;
confezione: n. 028095014;
descrizione: «3 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso.

07A08337

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-230) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00